

**STUDIO MENGUCCI**  
**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario  
Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato  
Dottore Ragioniere Commercialista  
Consulente del Lavoro  
Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista  
Consulente del Lavoro  
Revisore Legale*

Roma, 17/11/2020

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Fiscale  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N. 569/F/2020

1L45

**OGGETTO: TERZO SETTORE – ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI PROROGATO AL 31.03.2021**

Gentile Cliente,

la presente per informarla che, causa protrarsi dell'emergenza COVID-19, è in arrivo la nuova **proroga del termine per gli adeguamenti statutari** alle disposizioni del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts).

Con una modifica apportata in prima lettura al Senato della legge di conversione del DL 125/2020 (il testo ora dovrà superare l'esame della Camera), la scadenza inizialmente fissata al 31 ottobre scorso viene prolungata al **31 marzo 2021**.

Una proroga attesa dalle tante realtà non profit che, complici le misure restrittive introdotte dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica, non erano riuscite ad adeguare i propri Statuti entro il 31 ottobre us.. Un termine quest'ultimo che, sin dall'inizio, ha generato numerosi dubbi sulla sua applicazione.

Anche in questo caso è opportuno rilevare che la scadenza del 31 marzo 2021

consentirà ai soli enti già dotati della qualifica di Onlus, organizzazione di volontario (Odv) e associazione di promozione sociale (Aps) di avvalersi dei quorum dell'assemblea ordinaria per deliberare le modifiche statutarie alle disposizioni inderogabili del Cts, o per escludere l'applicazione di quelle derogabili con apposita clausola.

Potranno, quindi, **beneficiare di tale proroga** gli enti attualmente iscritti nei registri di settore che intendano apportare solo **determinate modifiche** (nota Ministero del Lavoro 20/2018). È il caso, ad esempio, della destinazione del patrimonio o del divieto distribuzione indiretta di utili. Con riferimento alle **modifiche facoltative**, invece, bisognerà ricorrere alle maggioranze dell'assemblea straordinaria: si pensi ad un ente che intenda dotarsi di un organo di controllo senza che siano superati i limiti previsti dall'articolo 30 del Cts.

Alla scadenza del 31 marzo 2021, gli enti iscritti nei registri di settore potranno comunque adeguare i propri statuti ma non potranno beneficiare delle maggioranze semplificate.

Le Odv e le Aps, che saranno le prime a migrare nel nuovo registro unico (**Runts**), dovranno provvedere ad adeguare i propri statuti considerando i tempi di operatività dello stesso, prevista per aprile 2021. Per questi enti, quindi, il nuovo termine andrà in linea di massima a coincidere con la migrazione nel Runts.

Diversamente le Onlus potranno adeguare i propri statuti entro il 31 marzo 2021 (con le maggioranze semplificate) o successivamente (con quelle "straordinarie"), subordinando l'efficacia delle modifiche al venir meno del relativo regime agevolativo (di cui al Dlgs 460/1997).

Per quanto riguarda, invece, le tempistiche di accesso al Runts, le Onlus potranno iscriversi al Registro a partire dal momento della sua operatività, oppure attendere l'abrogazione dell'attuale disciplina fiscale (a seguito dell'autorizzazione della Commissione Ue sulle nuove misure).

Nel primo caso, l'ente adotterà da subito la qualifica di Ets, perdendo quella di Onlus e il relativo regime di favore.

In alternativa, le Onlus potranno scegliere di accedere al Runts al termine del periodo transitorio, ossia entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione Ue.

Ove la Onlus non provveda all'adeguamento e all'iscrizione al Runts entro quest'ultima scadenza, sarà tenuta alla devoluzione del patrimonio incrementale accumulato in virtù della fruizione del regime agevolativo.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci